

**ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DELLE UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'
UNITRE
UNIVERSITA' DELLE TRE ETA'**

**REGOLAMENTO DELLO STATUTO
DELL'UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'
UNITRE, UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ
SEDE DI MOGLIANO VENETO**

Il presente Regolamento dello Statuto della Sede locale di Mogliano Veneto costituisce parte integrante dello Statuto stesso.

Per eventuali modifiche è competente l'Assemblea generale degli Associati con votazione a maggioranza relativa dei presenti (metà più uno). Non costituisce modifica dell'atto costitutivo il trasferimento della sede legale.

Art. 1 – Sigla e Marchio

Sigla e marchio, che la Sede locale è autorizzata ad utilizzare, sono di proprietà dell'Associazione Nazionale; sono depositati alla Camera di Commercio (C.C.I.A.) di Torino con il n. 40487-C/81 e riconosciuti con brevetti n. 398190 del 03/02/1986 e n. 817971 del 12/06/2000. L'utilizzo in sede locale sia della sigla che del marchio è consentito sotto la diretta responsabilità del Consiglio Direttivo.

L'indicazione precisa della Sede locale è prescritta per Legge.

Art. 2 – Adesioni

La quota annuale di associazione non è una quota di iscrizione ai corsi gestiti dall'UNITRE, ma rappresenta la quota di adesione all'Associazione della Sede locale.

Essa non è mai trasmissibile e non è rimborsabile in caso di recesso dell'Associato.

Art. 3 – Associati

Si considerano Associati alla Sede locale:

1. Associati fondatori: sono i firmatari dell'atto costitutivo dell'Associazione.
2. Associati onorari: vengono proposti dal Consiglio Direttivo all'Assemblea degli Associati. Per l'approvazione è necessaria la maggioranza relativa dei votanti. Il loro numero non può superare il cinque per cento del totale degli Associati fondatori e ordinari.
3. Associati ordinari: Tutte le persone fisiche, italiane e straniere che, avendo raggiunto la maggiore età, chiedano di frequentare i corsi, i laboratori ed altre eventuali attività, accettino lo statuto ed il regolamento dell'Associazione e siano in regola con il versamento della quota associativa annuale. Per avvalersi del diritto di elettorato passivo devono essere iscritti almeno da due anni accademici completi.

Art. 4 – Assemblea Generale

Per la partecipazione all'Assemblea è ammessa una sola delega ad altro associato.

Art. 5 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo viene di norma convocato con un preavviso di otto giorni a mezzo lettera, o per e-mail con avviso di avvenuta ricezione; in casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione per telefono.
2. La nomina ha una durata triennale ed è rinnovabile, ma decade quando viene a mancare la collaborazione di Associato all'Unitre.
3. Se il numero dei corsi da gestire lo giustifica, il Direttore dei Corsi può avvalersi della collaborazione, oltre che di un Vice Direttore, anche di una Commissione Didattica formata dai Docenti rappresentanti delle varie aree di insegnamento.
4. Al Consiglio Direttivo possono essere invitati, senza diritto di voto, gli Associati particolarmente esperti sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 6 - Elezione del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti

L'Assemblea per le elezioni del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti segue le stesse norme previste per l'Assemblea ordinaria.

Art. 7 – Commissione elettorale

Contestualmente alla convocazione dell'Assemblea per l'elezione del Consiglio Direttivo, viene costituita una commissione elettorale formata da almeno tre Membri, di cui uno con funzione di Presidente, scelti fra gli Associati con compiti di:

1. Raccogliere le candidature presentate alla Segreteria della Sede almeno quindici giorni prima della data fissata per le elezioni, verificare la loro validità e preparare le schede elettorali;
2. Predisporre le norme elettorali;
3. Assistere alle operazioni di voto, in modo da assicurarne la segretezza ed il regolare svolgimento;
4. Verbalizzare le operazioni di consultazione che dovranno avvenire subito dopo la chiusura dei seggi e proseguire fino al definitivo scrutinio delle schede e, quindi, alla proclamazione degli eletti;
5. Depositare il verbale per i provvedimenti conseguenti.

Della Commissione elettorale non possono far parte i membri del Consiglio Direttivo né i candidati.

Art. 8 - Gruppi di lavoro

Sono denominati "Gruppi di lavoro" le aggregazioni di Associati che, in spirito di puro volontariato, si assumono il compito di proporre e realizzare le attività del proprio settore (biblioteca, assistenza sociale, viaggi, partecipazione agli spettacoli, momenti di intrattenimento, ecc.).

Art. 9 – Norme didattiche

I corsi ed i laboratori, per essere considerati tali, devono prevedere almeno sei ore di lezione anche con Docenti diversi. Per favorire una libera circolazione della cultura, non esistono piani di studio.

Ogni Associato è libero di frequentare qualsiasi corso o laboratorio a proprio insindacabile giudizio. Per ragioni tecniche di organizzazione il Consiglio Direttivo può, su proposta del Direttore dei Corsi, stabilire, per alcuni corsi, un numero massimo o minimo di allievi.

Art. 10 – Docenti

La Sede locale per lo svolgimento delle proprie attività didattiche si avvale della collaborazione di Docenti volontari che possono essere associati, onorari o studenti, oppure essere semplici collaboratori esterni.

Art. 11 - Assistenti

Qualunque persona associata alla Sede può fare l'Assistente ad un corso.

La sua opera consiste nel registrare la presenza di ogni singolo studente-partecipante e nello svolgere quei compiti di coordinamento tra studenti, docenti e Consiglio Direttivo per assicurare il regolare svolgimento della lezione, soprattutto sotto l'aspetto tecnico.

Art. 12 -. Autonomia delle Sedi

Il versamento della quota associativa ad una Sede locale dà diritto a frequentare i corsi della Sede e non comporta la partecipazione alle attività di altre sedi Unitre, fatte salve eventuali convenzioni fra sedi limitrofe.

Mogliano Veneto, 29 gennaio 2013

La Presidente
Elsa Caggiani